



Città di Aprilia

AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PARTENARIATO CON ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS), MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA', AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS. MM. E II. E DEL D.M. N. 72/2021. PROGETTO FINANZIATO DAL PNRR NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2. CUP G74H22000170001, CIG B0C766F5E4.

### LA DIRIGENTE

Richiamata la Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, il quale recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";
- l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che "*Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati*";
- l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale
- l'art. 6, comma 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità

dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

Visto l'art. 55 del D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale stabilisce, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità:

- al comma 1, che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazioni a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti, in particolare quelle relative alla programmazione di zona;
- al comma 2, che la co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;
- al comma 3, che la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2;

Preso atto che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020 statuisce che il citato art. 55 del Codice del Terzo Settore, disciplinando i rapporti tra Enti del Terzo Settore e pubbliche amministrazioni, rappresenta una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118 Cost. e, in espressa attuazione di tale principio, realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando la prospettiva già prefigurata, limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, dall'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000. La stessa sentenza, sulla scorta delle disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal citato Codice del Terzo Settore, riconosce, pertanto, agli Enti del Terzo Settore, “al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice del Terzo Settore, una specifica attitudine a partecipare, insieme ai soggetti pubblici, alla realizzazione dell'interesse generale, secondo un modello che non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”;
- pertanto, le reti territoriali possono coinvolgere il Terzo Settore per quanto riguarda le attività di co-programmazione e co-progettazione, finalizzate alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento per l'attuazione delle politiche sociali, nella considerazione che la rete di intervento locale è fondamentale affinché alla rilevazione precisa dei bisogni segua l'effettiva possibilità di individuazione e attivazione dell'intervento appropriato;

Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 31 marzo 2021, n. 72 ha approvato “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore)”;

Considerato, inoltre, che la Regione Lazio, con D.G.R. del 29 dicembre 2023, n. 987 ha fornito Linee guida aggiornate in materia di co-programmazione e co-progettazione che tengono conto delle intervenute modifiche legislative e degli attuali orientamenti giurisprudenziali, dettando indicazioni ai distretti sociosanitari e ai singoli comuni in merito agli istituti previsti dall'art. 55, intesi come strumenti di amministrazione condivisa, volti ad assicurare il coinvolgimento degli ETS nell'esercizio delle funzioni di organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;

Rilevate le finalità della co-progettazione che mira a realizzare una collaborazione pubblico/privato, ovvero un coinvolgimento attivo degli ETS per la realizzazione di un progetto di servizio, con un approccio che guardi all'integrazione con le diverse azioni utili, intendendo mettere a disposizione degli ETS interessati ed in possesso dei requisiti previsti dai singoli Avvisi pubblici, i documenti e le informazioni necessari per la loro partecipazione alla co-progettazione, e, per quanto riguarda gli ETS, sviluppare una partecipazione consapevole, proattiva, collaborativa e responsabile, in quanto finalizzata alla migliore e maggiore cura degli interessi della comunità locale;

Dato atto che il procedimento di co-progettazione si articola nelle seguenti fasi:

1. avvio del procedimento di co-progettazione;
2. pubblicazione dell'avviso non competitivo di co-progettazione unitamente ai relativi allegati;
3. svolgimento dell'istruttoria, individuazione degli ETS, svolgimento delle sessioni di coprogettazione con gli ETS e i partner;
4. sottoscrizione della convenzione;

Richiamati, inoltre:

- l'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge n. 241/1990 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;
- l'art. 6 del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 che stabilisce: “1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.”;

Acclarato che uno degli elementi costitutivi della possibilità di utilizzare le procedure di affidamento disciplinate dal Codice del Terzo Settore e di sottrarsi all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici indicate nel codice dei contratti, riguarda la definizione giuridica del

concetto di gratuità formulata nell'art. 56 del codice TS, che fa riferimento al solo “rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

Acclarato inoltre che le disposizioni previste dell'art. 47 del d.l. n. 77 del 31.05.2021 si applicano anche alle procedure di co-progettazione, tenuto conto della particolare forma di attivazione del partenariato disciplinato dal Codice del Terzo Settore;

Visti:

- L'Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea Next generation Eu;
- il Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 con il quale si approvavano gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dal quale si evince che il Comune di Aprilia risulta ammesso per n. 1 progetti per la linea di investimento M5C2 – 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, del valore complessivo di € 715.000,00, da realizzare entro il 31.03.2026;

Considerato che l'importo disponibile per la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente procedura è pari ad € 315.000,00;

Vista la Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. 389 del 12.04.2024 che ha approvato lo schema e gli allegati del presente Avviso pubblico;

### **RENDE NOTO** che

Con il presente Avviso non competitivo, il Comune di Aprilia indice una procedura di co-progettazione, in attuazione dei principi dettati dall'art. 55 del D.lgs.117/2017, finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore in una attività di co-progettazione per la realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità;

### **Art. 1 - Definizioni**

Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti “Definizioni”:

- ATS: l'Associazione Temporanea di Scopo, che potrà essere formalizzata ad esito del procedimento di co-progettazione, in relazione all'attività di interesse generale svolta in attuazione della co-progettazione;
- Altri enti: altri soggetti, diversi dagli Enti di Terzo Settore (ETS), che in qualità di partner di progetto relativamente ad attività secondarie e comunque funzionali a quelle messe in atto dagli ETS, partecipino al partenariato, di cui comunque gli ETS, singoli e associati, dovranno essere capofila;

- Amministrazione procedente (AP): l'Amministrazione pubblica titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
- CTS: Codice del Terzo Settore approvato con D.lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- Convenzione: l'accordo, sottoscritto dagli EAP e l'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 11 legge n. 241/1990 e ss. mm., per la regolamentazione dei reciproci rapporti;
- co-progettazione: definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS che abbiano presentato regolare domanda di partecipazione;
- domanda di partecipazione: l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-progettazione;
- Enti del Terzo Settore (ETS): i soggetti indicati nell'art. 4 del CTS, iscritti nel RUNTS;
- Enti attuatori partner (EAP): gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente;
- procedura di co-progettazione: procedura non competitiva per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS;
- Proposta Progettuale (PP): il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti dall'Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall'Amministrazione procedente;
- Proposta di compartecipazione: risorse finanziarie e/o non finanziarie (ad esempio: messa a disposizione di sedi, ore di volontariato, apporto lavorativo, analisi dei bisogni, know-how ecc..) che gli ETS possono mettere a disposizione per la buona riuscita del progetto stesso;
- Progetto Definitivo (PD): l'elaborato progettuale approvato dall'Amministrazione procedente, allegato alla convenzione sottoscritta fra le Parti;
- Responsabile del procedimento: il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- Sessione di co-progettazione: sede preposta allo svolgimento dell'attività di coprogettazione;
- Valutazione del progetto: la valutazione e la misurazione degli impatti generati dalle attività previste.

## **Art. 2 - Oggetto**

Il presente Avviso ha ad oggetto la manifestazione di interesse, da parte degli Enti del Terzo settore (ETS) indicati all'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, a presentare domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sostitutive, per prendere parte alla co-progettazione e successiva co-gestione dei servizi/interventi descritti all'art. 3.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sono redatte sulla base dei seguenti modelli allegati:

- Modello A: Domanda di partecipazione;
- Modello B: Proposta Progettuale;
- Modello C: Proposta di compartecipazione.

### **Art. 3 Attività oggetto di co-progettazione (Elementi del progetto preliminare)**

La linea di investimento M5C2I1.2 – *Percorsi di autonomia per persone con disabilità*, di cui all'Avviso pubblico 1/2022 del MLPS, risponde all'obiettivo di accelerazione del percorso di de-istituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica.

La citata linea di investimento costituisce il perimetro di programmazione degli interventi in argomento, definendone i bisogni da soddisfare e le risorse disponibili, nel quadro del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

I progetti dovranno essere coerenti con gli interventi già attuati sul territorio afferenti al *Fondo per il Dopo di Noi* e al *Fondo Nazionale per la non autosufficienza*, con specifico riguardo ai *Progetti per la vita indipendente*.

Per ogni beneficiario dovrà essere redatto ed attivato un progetto individualizzato che comprendete linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due:

- 1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato:** tale attività è funzionale all'individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei sostegni che si intendono fornire nel percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa, tramite l'accompagnamento ed il raccordo con i servizi territoriali, in una prospettiva di lungo periodo e previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità.

Le azioni da intraprendere sono:

- rafforzamento dell'équipe multidisciplinare prevista dalla struttura di progetto, individuata con determinazione reg. gen. n. 1292 del 18.11.2022;
  - definizione del progetto individualizzato comportante la progettazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine da raggiungere e le attività di monitoraggio dello stesso;
  - attivazione di sostegni in favore della persona, comportante la sinergia con i servizi di assistenza sociale pubblici e del privato sociale;
- 2. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza:** tale ambito di attività è funzionale alla realizzazione delle seguenti azioni:
    - attivazione dei sostegni a distanza e domiciliari;
    - sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza.

Le azioni sono realizzate all'interno di n. 2 abitazioni messe a disposizione per la coabitazione di n. 6 beneficiari ciascuno (per un totale di n. 12 beneficiari). Ogni abitazione sarà personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante;

**3. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza:** tale linea è destinata a realizzare gli interventi previsti nei progetti personalizzati, per sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro attraverso adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie per lo *smartworking* e la formazione nel settore delle competenze digitali, per facilitare l'inserimento e l'occupazione. Le azioni da intraprendere sono:

- azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego al fine della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line.

Gli interventi previsti dal progetto definitivo devono essere realizzati con le 12 persone disabili individuate per i percorsi di autonomia, abitanti degli immobili, adibiti a gruppi appartamento, in disponibilità del Comune di Aprilia e siti ad Aprilia in Via A. Moro n. 47.

#### **Art. 4 – Obiettivi**

L'obiettivo del progetto è quello di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità, all'interno delle proprie relazioni di vita, offrendo opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica, e fornendo servizi di comunità anche in forma domiciliare.

##### Obiettivi generali:

- migliorare la qualità della vita della persona con disabilità favorendone l'interazione e l'integrazione sociale;
- sostenere le famiglie nel processo di autonomia della persona con disabilità;
- costruire percorsi di coabitazione per persone con disabilità negli spazi messi a disposizione dal Comune di Aprilia, anche attraverso forme di assistenza e sostegno a distanza;
- facilitare lo sviluppo di competenze individuali mediante percorsi e progetti personalizzati;
- realizzare percorsi di sviluppo professionale e lavorativo.

##### Obiettivi specifici:

1. Definizione di progetti individualizzati mediante l'apporto di un contributo utile e significativo nelle fasi di valutazione multidimensionale e di redazione del progetto (Attività A2, A3 di cui allo schema previsto all'art.6);
2. Attivazione di progetti individualizzati finalizzati all'autonomia abitativa e all'inserimento lavorativo e relativo monitoraggio (Attività A4 di cui allo schema previsto all'art.6);
3. Attivazione del sostegno domiciliare e dell'assistenza a distanza, considerando, nel corso di vigenza della convenzione, una riduzione del sostegno domiciliare in favore dell'assistenza a distanza (Attività B4 e B5 di cui allo schema previsto all'art.6);
4. Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nei progetti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo, anche a distanza, tramite la formazione nel settore delle competenze digitali e lo sviluppo delle azioni di collegamento con enti, agenzie formative e centro per l'impiego per l'attivazione di tirocini formativi (Attività C2 di cui allo schema previsto all'art. 6).

## **Art. 5 - Obblighi specifici derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.)**

L'ente attuatore partner, singolo o associato, i seguenti specifici principi derivanti dal P.N.R.R.:

- 1) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH).

L' EAP, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto della convenzione, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

- 2) Obblighi specifici del P.N.R.R. relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

L' EAP è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47 commi 2, 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 in base al numero dei dipendenti presenti in organico. Nel caso di violazioni agli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis, dell'art. 47, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, come disposto dal comma 6 del suddetto articolo, verranno applicate le penali all'operatore economico affidatario previste nelle Linee guida ministeriali del DPCM 7 dicembre 2021;

- 3) Obblighi specifici del P.N.R.R. relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

L'EAP è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del P.N.R.R..

- 4) Obblighi specifici del P.N.R.R. relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

L'EAP è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Amministrazione procedente.

## **Art. 6 - Durata del partenariato e risorse disponibili**

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura co-progettazione andranno realizzate, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal progetto definitivo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione fra il Comune di Aprilia e gli Enti attuatori partner (EAP) e termine fissato al 31.03.2026, data entro la quale dovranno essere raggiunti gli obiettivi previsti.

Si riportata di seguito la descrizione delle azioni e delle attività oggetto del servizio portato in co-progettazione, comprensiva degli importi massimali di rimborso previsti per le singole "Azioni", assicurati dall'Amministrazione, a valere sul finanziamento disponibile:

<b>1.2- Percorsi di autonomia per persone con disabilità</b>		
<b>Azioni (art. 6, comma 6)</b>	<b>Attività (art. 6, comma 6)</b>	<b>Importo massimale di spesa</b>
A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato	A.2 – Valutazione multidimensionale	75.000,60 €
	A.3 - Progettazione individualizzata	
	A.4 - Attivazione sostegni	
B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza	119.998,15 €
	B.5 – Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza	
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza	C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi	120.001,25 €
<b>Totale</b>		<b>315.000,00 €</b>

### **Art. 7 - Mezzi messi a disposizione dal Comune di Aprilia**

Il Comune di Aprilia mette a disposizione della presente co-progettazione e della collegata fase di co-gestione del progetto di investimento PNRR M5C2I1.2:

- Risorse umane con adeguate competenze tecnico-professionali e amministrative per l'espletamento delle funzioni di analisi del fabbisogno, progettazione, direzione, coordinamento della co-progettazione e attuazione degli interventi;
- Case manager (assistenti sociali) con adeguate competenze tecnico-professionali per la definizione/coordinamento dei Progetti Individualizzati necessari all'inserimento degli utenti negli alloggi;
- Risorse finanziarie di investimento per la realizzazione del servizio, qualificate nella seguente tipologia di spese:
  - a. Beni e servizi per la costituzione dell'équipe multiprofessionale e del suo rafforzamento;
  - b. Fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività da remoto;
  - c. Adattamento delle abitazioni rese disponibili e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali delle persone e del gruppo appartamento.

### **Art. 8 - Fasi del procedimento:**

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi distinte:

- verifica del possesso da parte degli ETS dei requisiti di partecipazione;
- valutazione delle proposte progettuali in base ai criteri indicati all' art. 12;
- pubblicazione degli ETS selezionati;
- avvio delle sessioni di co-progettazione con gli ETS;
- sottoscrizione della Convenzione.

## **Art. 9 – Requisiti di partecipazione**

### 8.1 Requisiti generali

Possono presentare domanda di partecipazione gli ETS (Enti del Terzo Settore) indicati all'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore.

È ammessa la partecipazione in forma singola (ETS) o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita o costituenda.

**È necessario che l'ETS (in forma singola), o tutti i componenti dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo), possieda/no i seguenti requisiti soggettivi:**

- essere formalmente costituito (nell'atto costitutivo o nello Statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di attività e servizi analoghi a quelli oggetto del presente Avviso di co-progettazione) o, in caso di Associazione (ATS) non costituita, di impegnarsi a costituirsi prima della sottoscrizione della convenzione;
- essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale;
- essere in possesso dei requisiti di moralità e di capacità a contrarre con la P.A., in quanto non ricorrono le cause di esclusione previste dagli art. dal 94 al 98 del C.C.P. di cui al D.lgs. n. 36/2023;
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Ente in relazione al presente Avviso e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l'organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lg. 165/2001;
- osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
- rispettare gli obblighi su parità, generazionali e di genere, e inclusione lavorativa delle persone con disabilità, nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, previsti dall'articolo 47 del decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, nello specifico l'obbligo di assicurare, in caso di individuazione con Ente attuativo partner (EAP), una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021);
- aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.lgs. n.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della L. 246/2005”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Si richiama quanto previsto all'art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

### 8.2 Requisiti di idoneità professionale e di esperienza qualificata:

- essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), fatta salva la disciplina transitoria di entrata a regime del Registro;

- avere gestito per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni (anche non consecutivi), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, servizi in favore di persone con disabilità aventi ad oggetto percorsi di autonomia, quali progetti per la vita indipendente.

In caso di partecipazione in forma di ATS, il requisito di idoneità professionale e di esperienza qualificata deve essere soddisfatto almeno dall'ente capofila dell'ATS.

### 8.3 Requisiti di capacità economica-finanziaria:

- aver realizzato negli ultimi 5 anni (anche non consecutivi), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, un fatturato minimo complessivo, per servizi in favore di persone con disabilità, di € 315.000,00 (IVA esclusa);

In caso di partecipazione in forma di ATS, il requisito di capacità economica-finanziaria deve essere soddisfatto dall'ATS nel suo complesso.

L'amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

### **Art. 10 - Risorse finanziarie e ammissibilità delle spese**

Lo stanziamento complessivo previsto per la realizzazione del progetto è stabilito nella somma complessiva di € **315.000,00** iva inclusa, se prevista, finanziata dal PNRR – Next Generation EU.

Il quadro economico definitivo sarà sviluppato in modo dettagliato in sede di co-progettazione, anche sulla base delle eventuali risorse che l'ETS selezionato/i investirà quale compartecipazione, e potrà subire variazioni rispetto all'importo previsto dal presente Avviso.

I costi da ammettere al rimborso saranno erogati nel rispetto del principio di gratuità e assenza di scopo di lucro, sanciti dal Codice del Terzo Settore, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

L'Amministrazione si riserva di dar seguito all'erogazione degli importi sopra indicati solo a seguito di accertamento delle effettive disponibilità di bilancio, garantite dalla corresponsione delle tranches di finanziamento ministeriale.

### **Art. 11 – Pubblicazione dell'avviso: termini e modalità della manifestazione di interesse**

Gli ETS interessati dovranno presentare la loro manifestazione di interesse attraverso l'invio della documentazione richiesta alla PEC: [ufficiodipiano@pec.comune.aprilia.lt.it](mailto:ufficiodipiano@pec.comune.aprilia.lt.it). La PEC dovrà recare il seguente oggetto: "Co-progettazione. Percorsi di autonomia per persone con disabilità" e dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 24:00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso (scadenza: 7 maggio 2024 ore 24:00).

**La manifestazione di interesse dovrà essere predisposta comprendendo in un'unica PEC la trasmissione della seguente documentazione:**

- A titolo di documentazione amministrativa l'ETS interessato trasmette una domanda di partecipazione, elaborata sulla base del Modello A allegato. Tale istanza dovrà essere debitamente sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentantedell'ETS singolo, o dell'ETS capofila di

eventuale ATS o consorzio costituita. Nel caso di ATS o consorzio costituenda, ogni componente dovrà compilare e sottoscrivere una singola domanda di partecipazione, inserire l'ETS o gli ETS con cui costituire l'ATS e allegare i relativi documenti. Alla domanda di partecipazione sono allegati:

- Copia dello Statuto del/degli ETS partecipanti;
- Curriculum vitae della persona individuata quale referente tecnico in sede di tavolo di co-progettazione;
- Copia della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO SERIE 9000 e successive, se posseduta;
- Per gli operatori soggetti all'obbligo, copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- Atto di impegno, sottoscritto dal rappresentante legale dell'ETS, riportante l'obbligo di assicurare, in caso di individuazione con Ente attuativo partner (EAP), una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021);
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, in caso di associazione ATS o consorzio già costituito;
- Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ETS (o ETS capofila in caso di ATS).

Si precisa che la domanda di partecipazione (Modello A) contiene: le dichiarazioni relative ai requisiti generali (Art. 5.1), ai requisiti di idoneità professionale e di esperienza qualificata (Art. 5.2), ai requisiti di capacità economico-finanziaria come richiesto nel paragrafo (Art. 5.3), nonché la dichiarazione di presa visione e di accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso, di accettazione di tutti gli obblighi ed oneri derivati dalla partecipazione alla procedura compresa la gratuità delle prestazioni, la dichiarazione dell'eventuale possesso di certificazione del sistema di qualità, la dichiarazione relativa alla dimensione aziendale dell'Impresa/ETS, l'impegno, in caso di associazione ATS costituenda, a costituirsi formalmente prima della stipula.

- A titolo di documentazione tecnica, l'ETS concorrente allega, a pena di esclusione:
  1. La Proposta progettuale (PP) elaborata sulla base del Modello B allegato, costituisce il progetto tecnico propedeutico alla fase di co-progettazione; la proposta progettuale è elaborata sviluppando gli argomenti oggetto di valutazione indicati all'art. 13 e comprende un Piano dei costi relativi agli interventi da rendicontare coerenti con il budget a disposizione delle attività indicate nella tabella all'art. 5. Non saranno prese in considerazione proposte progettuali presentate con schemi diversi da quello del Modello B allegato; la proposta progettuale dovrà essere debitamente sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'ETS singolo, o dell'ETS capofila di eventuale ATS

o consorzio costituita. Nel caso di ATS o consorzio costituenda, ogni componente della costituente associazione dovrà sottoscrivere la proposta progettuale.

## 2. I Curricula Professionali degli operatori coinvolti nella gestione del servizio.

- A titolo di compartecipazione alla realizzazione del servizio, l'ETS concorrente allega la "Proposta di compartecipazione", elaborata sulla base del Modello C allegato, la quale dovrà contenere la descrizione dettagliata delle risorse finanziarie, beni mobili e immobili, attrezzature, risorse umane, ecc. che l'ETS intende mettere a disposizione per l'attuazione del servizio, come offerta migliorativa dello stesso. Tali risorse dovranno essere esplicitate anche rispetto al valore economico corrispondente, che dovrà essere evidenziato in modo inequivocabile all'interno del documento. La proposta di compartecipazione è sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'ETS singolo, o dell'ETS capofila di eventuale ATS o consorzio costituita.

Nel caso di ATS o consorzio costituenda, ogni componente della costituente associazione dovrà sottoscrivere la proposta di compartecipazione, la quale non costituisce un elemento obbligatorio della documentazione tecnica, bensì solo eventuale, contribuendo tuttavia a dare valore alla proposta progettuale in termini migliorativi.

In caso di partecipazione in ATS costituenda, il soggetto capogruppo dovrà caricare oltre alla domanda di partecipazione sottoscritta dal proprio Rappresentante legale, anche la domanda di partecipazione di ogni ETS associato, nonché la proposta progettuale (PP) e la proposta di partecipazione sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutti gli ETS dell'ATS costituenda.

In riferimento alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e la loro durata, il Comune di Aprilia potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

### **Art. 12 – Verifica di regolarità formale e cause di esclusione**

Le manifestazioni di interesse presentate verranno sottoposte ad una verifica di regolarità formale finalizzata ad accertare la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la sua completezza e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità sia dei soggetti proponenti che delle proposte progettuali.

È consentita l'integrazione documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Sono escluse le manifestazioni di interesse e le relative domande:

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 2 o che non abbiano i requisiti richiesti nel presente avviso;
- presentate dopo la scadenza dei termini e con modalità diverse da quanto indicato dall'art. 11;
- aventi ad oggetto attività ed obiettivi diverse da quelle previste agli artt. 3 e 4;
- non sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'ETS, o dell'ETS capofila di ATS costituito o da tutti i componenti di ATS non costituita;
- redatte in maniera incompleta, tale da non consentire l'individuazione precisa del contenuto;
- carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

- carenti, per gli operatori soggetti all'obbligo, della copia dell'ultimo rapporto redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- contenenti elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
- carenti anche di uno solo degli allegati previsti, o se presenti non conformi agli stessi, in quanto ritenuti parte integrante del presente avviso ed essenziali per la formulazione della proposta progettuale e dell'eventuale proposta di compartecipazione;
- che non raggiungano il punteggio minimo di 60/100.

È vietata, a pena di esclusione, la partecipazione alla procedura quale ETS singolo e quale componente di ATS.

### **Art. 13 – Svolgimento del procedimento di co-progettazione**

La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi:

#### Fase 1: Individuazione del soggetto partner

Ai fini della verifica del possesso da parte degli ETS dei requisiti di partecipazione, sarà nominata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, una Commissione composta da almeno 3 (tre) componenti, individuati tra i referenti dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Distretto Latina 1, dotati di adeguate competenze.

La Commissione procederà in particolare a:

- verificare la data e l'orario di arrivo delle istanze di partecipazione;
- verificare la completezza della documentazione trasmessa e la sua rispondenza rispetto a quanto richiesto dall'avviso;
- valutare la proposta di progetto tecnico, lo schema economico finanziario e l'eventuale proposta di compartecipazione;
- richiedere eventuali chiarimenti;
- disporre ammissioni ed esclusioni;
- stilare l'elenco degli ETS ammessi e di quelli non ammessi alle sessioni di co-progettazione, ai fini della pubblicazione dell'ETS selezionato.

La commissione valuterà le proposte progettuali utilizzando i criteri di valutazione di seguito indicati.

Alla proposta progettuale e all'eventuale proposta di compartecipazione presentata dall'ETS saranno attribuiti n. 100 punti, così ripartiti:

- proposta progettuale: 90 punti;
- proposta di compartecipazione ai costi progettuali: 10 punti.

Il punteggio minimo di ammissibilità della proposta progettuale è fissato in 60/100.

Criteria di valutazione	Indicatori	Valore di riferimento
<b>A. Proposta progettuale</b>	Verrà valutata: l'articolazione del progetto, con specifico riferimento alla metodologia e alle azioni d'intervento che verranno attivate in relazione agli "obiettivi specifici" indicati all'art. 4.	<b>35</b>
<b>B1. Professionalità delle risorse umane e dei volontari messa a disposizione del Progetto</b>	Verrà valutata: competenze, esperienze e capacità del personale, dei collaboratori e dei volontari messi a disposizione del progetto attraverso i Cv allegati alla domanda;	<b>10</b>
<b>B2. Numero delle risorse umane e dei volontari messa a disposizione del Progetto</b>	Valutazione proporzionale al numero delle risorse proposte (indicatore quantitativo);	<b>10</b>
<b>C1. Presenza di un servizio di un trasporto per l'attuazione dei progetti individualizzati</b>	Verrà valutata la messa a disposizione di un servizio di trasporto per le attività previste dal progetto (indicatore binario = si/no);	<b>5</b>
<b>C2. Modalità di gestione del servizio di trasporto per l'attuazione dei progetti individualizzati</b>	Verrà valutata la qualità del servizio in termini di personalizzazione dello stesso e modello di organizzazione previsto;	<b>10</b>
<b>D1. Modello di monitoraggio delle attività</b>	Verrà valutato il modello di monitoraggio delle attività in relazione agli "obiettivi specifici" (indicati all'art. 4), attraverso la raccolta e l'analisi, quantitativa e qualitativa, dei dati, tenendo anche conto degli obblighi di comprova di target e milestone associati all'intervento PNRR in argomento;	<b>7</b>
<b>D2. Modello di valutazione dell'impatto sociale</b>	Verrà valutato il modello di valutazione di impatto sociale degli interventi in relazione agli "obiettivi specifici" (indicati all'art. 4).	<b>3</b>
<b>E. Piano dei costi relativi agli interventi proposti da rendicontare</b>	Verrà valutata la congruità e il livello di dettaglio dei costi da rendicontare con riguardo al budget di cui all'art. 8. Il Piano è articolato in coerenza con le voci di spesa collegate alle attività di cui all'art. 1 e in coerenza con gli "obiettivi specifici", indicati all'art. 2;	<b>10</b>
	<b>Totale</b>	<b>90</b>

La Commissione procederà alla valutazione, attribuendo, per ciascuno dei Criteri di Valutazione su elencati che non hanno natura quantitativa, un punteggio con il metodo della media dei “coefficienti” di moltiplicazione, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari e stabiliti nel seguente modo:

<b>Coefficiente</b>	<b>Giudizio sintetico</b>
<b>1,0</b>	<b><i>Eccellente</i></b> : la tematica è trattata in maniera completa e molto approfondita, tutti gli elementi sono congrui con l’oggetto e il livello qualitativo è eccellente
<b>0,9</b>	<b><i>Distinto</i></b> : la tematica è trattata in maniera completa e approfondita, tutti gli elementi sono congrui con l’oggetto e il livello qualitativo è ottimo
<b>0,8</b>	<b><i>Buono</i></b> : la tematica è trattata in maniera completa, un buon numero di elementi è congruo con l’oggetto e il livello qualitativo è buono
<b>0,7</b>	<b><i>Discreto</i></b> : la tematica è trattata in maniera discreta, un più che sufficiente numero di elementi è congruo con l’oggetto e il livello qualitativo è discreto
<b>0,6</b>	<b><i>Sufficiente</i></b> : la tematica è trattata in maniera sufficiente, un sufficiente numero di elementi è congruo con l’oggetto e il livello qualitativo è sufficiente
<b>0,5</b>	<b><i>Mediocre</i></b> : la tematica è trattata in maniera solo parzialmente sufficiente, alcuni elementi sono congrui con l’oggetto e il livello qualitativo è solo parzialmente sufficiente
<b>0,4</b>	<b><i>Insufficiente</i></b> : la tematica è trattata in maniera parziale e insufficiente, pochi elementi sono congrui con l’oggetto e il livello qualitativo è parziale e insufficiente
<b>0,3</b>	<b><i>Scarso</i></b> : la tematica è trattata in maniera insufficiente, un solo elemento è congruo con l’oggetto e il livello qualitativo è insufficiente
<b>0,2</b>	<b><i>Inadeguato</i></b> : la tematica è trattata in maniera del tutto insufficiente, nessun elemento è congruo con l’oggetto e il livello qualitativo è insufficiente
<b>0,1</b>	<b><i>Del Tutto Inadeguato</i></b> : la tematica è trattata in maniera del tutto insufficiente, nessun elemento è congruo con l’oggetto e il livello qualitativo è inadeguato
<b>0</b>	<b><i>Non valutabile</i></b> : l’argomento non è stato trattato o comunque non risulta possibile esprimere una valutazione

Ogni commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1 a ciascun criterio, come descritto analiticamente nella tabella sopra riportata. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari per ciascun criterio. Moltiplicando la media ottenuta, arrotondata al secondo decimale, per il punteggio massimo previsto per il criterio si ottiene il punteggio conseguito da ogni

concorrente relativamente al criterio preso in considerazione. Successivamente si procederà alla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni criterio considerato.

Riguardo alla Proposta di compartecipazione ai costi progettuali, che è da intendersi come intesa come proposta migliorativa delle attività la Commissione attribuisce un punteggio a quanto proposto dall'ETS (o dell'ATS), sulla base della seguente tabella:

<b>Valore della compartecipazione</b>	<b>Punteggio attribuibile</b>
€ 0 (Zero) * / non è stata presentata nessuna proposta	0
sopra € 2.500,00	2
sopra € 5.000,00	4
sopra € 7.500,00	6
sopra € 10.000,00	8
Oltre € 15.000,00	10

\* Verrà assegnato un valore pari a 0, anche nel caso in cui non risulti stimato il valore della compartecipazione, o comunque non sia esplicitato (o palesemente desumibile) dai documenti prodotti.

La Commissione redige, per ogni sua seduta, un verbale che descrive le operazioni svolte.

Ultimata la valutazione della proposta progettuale e della proposta di compartecipazione la Commissione redige l'elenco finale degli ETS ammessi al percorso di co-progettazione e di quelli esclusi, tenuto conto dei punteggi attribuiti e della soglia di punteggio minimo di ammissibilità pari a 60/100.

La Fase 1 si conclude con la selezione della proposta valutata come la più rispondente alle finalità del servizio oggetto dell'avviso, che di norma corrisponde con la proposta che ha ottenuto il punteggio più alto, cui seguono le dovute comunicazioni e pubblicazioni di legge.

Il procedimento di individuazione del soggetto/i partner si conclude con apposito provvedimento dirigenziale di selezione degli ETS abilitati a co-progettare con la P.A. o, in alternativa, alla definizione del un accordo unanime degli ETS con l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990.

### Fase 2: Co-progettazione

Prende parte alle sessioni di co-progettazione l'ETS (o l'ATS) che avrà ottenuto il punteggio più alto sulla proposta progettuale di cui all'art. 12.

Il R.U.P. da avvio alle sessioni di co-progettazione. Preliminarmente viene nominato un gruppo di lavoro composto da:

- N. 2 referenti del Distretto Latina 1;
- N. 1 responsabile tecnico del/dei soggetto/i partner individuato/i.

Il gruppo di lavoro potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di altre figure (tecnici o amministrativi).

La proposta progettuale selezionata costituirà la base di partenza della co-progettazione; durante le sessioni tale proposta sarà sviluppata ed eventualmente integrata in modo da risultare maggiormente aderente alle previsioni normative dettate dall'Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali riguardo la linea di investimento M5C2I1.2.

Ad esito delle sessioni di co-progettazione verrà approvato un progetto definitivo che costituisce l'elaborato progettuale approvato dall'Amministrazione, allegato alla Convenzione sottoscritta fra le Parti.

Nel corso della co-progettazione possono essere individuati uno o più partner, da intendersi quali soggetti pubblici o privati, che nel rispetto dei principi dell'amministrazione condivisa, apportano a titolo gratuito e senza finalità di lucro, risorse finanziarie o non finanziarie utili alla migliore realizzazione del progetto.

Il Progetto definitivo dovrà definire per l'intera durata della Convenzione:

- Obiettivi specifici del progetto;
- Destinatari e metodologia d'intervento;
- Azioni e interventi previsti;
- Individuazione delle risorse messe a disposizione e ripartizione delle competenze tra i soggetti partner;
- Modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi;
- Misure di coinvolgimento, nella programmazione e monitoraggio delle politiche e dei servizi attivati, delle associazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari;
- Piano dettagliato dei costi da sostenere, nel quale viene indicata la scelta sull'allocazione delle risorse disponibili tra i vari partner in coerenza con le azioni che, secondo il progetto condiviso, ciascuno è chiamato a svolgere.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il Progetto definitivo, il Comune di Aprilia si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per il soggetto selezionato.

### Fase 3: Approvazione dell'esito della co-progettazione e sottoscrizione della Convenzione

Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento del Comune di Aprilia, al quale seguirà la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Comune e l'Ente attuatore partner selezionato (EAP). In caso di Ente attuatore in associazione temporanea di scopo (ATS), saranno formalmente individuati nella Convenzione i referenti di ciascuno degli Enti, in funzione delle competenze assegnate nel Progetto stesso, ferma restando l'obbligo di individuare un unico ETS capofila, quale soggetto di riferimento, responsabile e gestore del progetto.

Considerata l'importanza dell'accordo, la Convenzione verrà sottoscritta in forma pubblica amministrativa alla presenza del Segretario Generale dell'Ente, con oneri e spese di registrazione a carico dell'EAP.

L'Ente attuatore si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Comune di Aprilia, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione. La sottoscrizione

della relativa convenzione vincolerà i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti in fase di selezione, nonché di quelli conseguenti e derivanti dalla co-progettazione.

Il tavolo di co-progettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; il Comune di Aprilia ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento, la modifica, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento e del ventaglio delle azioni, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi sollecitate dall'autorità di gestione ministeriale. Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni. Sarà inoltre possibile disporre la cessazione della Convenzione, con preavviso di almeno 30 giorni, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che l'Ente gestore possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

Tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione l'ETS, o l'ATS, sarà tenuto a versare, prima della sottoscrizione della Convenzione, apposita cauzione presso la tesoreria comunale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un valore pari al 10% del valore della convenzione. L'importo della cauzione è ridotto del 50% se l'ETS, o l'ETS capofila in caso di ATS, è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO SERIE 9000, rilasciata dagli organismi accreditati. Per fruire di tale beneficio deve essere documentato il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.

## **Art. 14 - Personale minimo e attrezzature richiesti per l'esecuzione del servizio.**

### **Obblighi del soggetto/i partner**

L'ente attuatore partner del servizio dovrà garantire, per tutta la durata della Convenzione, l'impiego di personale qualificato, con adeguati requisiti professionali nel rispetto della normativa vigente sulla realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità (Legge n.112/2016, cosiddetta legge del "Dopo di Noi" e ss.mm.ii.; *Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità* – D.D. n. 669 del 28.12.2018 e ss.mm.ii.) e ulteriori figure in relazione agli interventi programmati e alle esigenze assistenziali dei destinatari disabili. L'organigramma, che sarà stabilito congiuntamente in sede di co-progettazione, dovrà essere formulato qualitativamente e quantitativamente in maniera adeguata allo svolgimento delle mansioni attribuite. Qualora l'ETS (o l'ATS) dovesse prevedere il servizio di trasporto, dovrà garantire la messa a disposizione e l'utilizzo di mezzi idonei per il trasporto di disabili.

L'ente partner si obbliga, pena la rescissione della Convenzione, ai seguenti adempimenti:

- attivare i servizi e gli interventi a seguito di richiesta scritta del Comune di Aprilia, anche nelle more della stipula della Convenzione;
- realizzare in modo puntuale e completo il cronoprogramma degli interventi approvato con il progetto definitivo, entro i termini e alle condizioni previste dall'atto di Convenzione sottoscritto;
- assicurare al personale impiegato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di categoria dichiarato in sede di co-progettazione, impegnandosi al rispetto dalla vigente normativa

in materia di personale e ad effettuare il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;

- osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
- garantire il personale minimo concordato in fase di co-progettazione e che lo stesso, per tutta la durata della Convenzione, sia per quantità, qualità professionale, mansioni e livello, coerente con il progetto di organizzazione del lavoro/attività da realizzare, con limitazione del turn over alle ipotesi di pensionamento, dimissioni, gravidanza, malattia, infortunio, licenziamento;
- vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, nel rispetto degli obblighi in materia di gestione contabile, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione della proposta progettuale finanziata;
- garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al compenso pattuito e a comunicare il conto corrente bancario, appositamente dedicato, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti la Convenzione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto e ogni eventuale variazione dei suindicati dati;
- non apportare variazioni o modifiche ai contenuti del progetto definitivo approvato all'esito della procedura di co-progettazione senza preventiva concertazione e autorizzazione da parte del Comune di Aprilia;
- svolgere nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene;
- osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, ivi compresi i terzi ed altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Il Comune di Aprilia attiverà costante vigilanza e monitoraggio relativamente al rispetto degli obblighi richiesti al partner e, in caso di riscontro negativo, sarà richiesta l'immediata attivazione di azioni sanatorie, se possibile. In caso contrario si revocherà l'accordo siglato con la Convenzione.

Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, è prevista l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, riguardo le seguenti fattispecie citate nella norma:

- mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);
- mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art. 47, comma 3 bis);

- mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne (art. 47, comma4).

### **Art. 15 – Responsabilità**

Ciascun Ente partner è responsabile, senza alcuna riserva ed eccezione, dei danni che eventualmente, nel corso dello svolgimento delle attività, per fatto proprio o del proprio Personale addetto, dovessero occorrere agli utenti del servizio, al Comune di Aprilia, alle Amministrazioni dei Comuni afferenti al Distretto Latina 1 o a terzi e a cose.

In particolare, in applicazione del principio della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., il partner di progetto è responsabile degli eventuali danni occorsi agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento ed imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Lo stesso partner assume ogni responsabilità sia civile che penale connessa ai sensi di legge all'espletamento dell'attività richiesta dal presente avviso, e si obbliga a sollevare il Comune di Aprilia da qualunque azione o pretesa vantata da terzi e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni.

### **Art. 16 - Coperture assicurative**

L'ente attuatore partner, a copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto di affidamento, prima della sottoscrizione della Convenzione, si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata della stessa, una polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), inclusi gli operatori impiegati. La polizza dovrà riguardare, altresì, i danni alle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti del Comune di Aprilia.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune di Aprilia in sede di sottoscrizione della Convenzione. I massimali non potranno essere inferiori alle seguenti soglie:

- Polizza R.C.T. e R.C.O. con copertura non inferiore ad € 2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per sinistro, che preveda anche l'estensione a: danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il partner si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- Polizza infortuni a copertura dei casi di morte e dei casi di invalidità permanente, con capitale assicurato in caso invalidità permanente.

### **Art. 17 - Modalità di rimborso spese e rendicontazione**

Il pagamento delle spese rendicontate avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'ETS, o ATS, previa richiesta di rimborso spese contenente la seguente documentazione:

- Relazione intermedia delle attività svolte;
- Rendicontazione economico-finanziaria delle spese effettivamente sostenute e documentate, riferibili al piano economico-finanziario approvato ad esito della co-progettazione e riguardante le attività affidate in Convenzione.

### **Art. 18 - Responsabile Tecnico**

L'ETS, o l'ATS, dovrà fornire all'Amministrazione procedente, nella domanda di partecipazione il nominativo e i recapiti per contatto del Responsabile tecnico che interverrà nella successiva fase di co-progettazione e co-gestione del progetto.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio dell'attività di co-progettazione, a partecipare ai tavoli di co-progettazione in nome e per conto dell'ETS di appartenenza o degli ETS partner in caso di ATS, collaborando con le/i referenti del Comune di Aprilia e gli eventuali altri enti coinvolti nell'attuazione dei singoli interventi, al fine di far fronte alle eventuali problematiche che dovessero sorgere con riguardo alle prestazioni e attività inerenti alla realizzazione del progetto.

### **Art. 19 - Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianluca Falascina, e-mail: [gianluca.falascina@comune.aprilias.it](mailto:gianluca.falascina@comune.aprilias.it).

Gli Enti partecipanti potranno richiedere chiarimenti al RUP a mezzo e-mail all'indirizzo su indicato, entro e non oltre il 6° giorno antecedente la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione.

### **Art. 20 -Contatti**

Comunicazioni e informazioni relative alla presente procedura, saranno rese pubbliche nella sezione dedicata agli Avvisi, nella pagina Amministrazione Trasparente del sito comunale [www.comune.aprilias.it](http://www.comune.aprilias.it). È onere del partecipante verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti nella succitata pagina. Eventuali informazioni e chiarimenti, potranno essere richieste al R.U.P. a mezzo e-mail al seguente indirizzo: [gianluca.falascina@comune.aprilias.it](mailto:gianluca.falascina@comune.aprilias.it).

Quesiti in ordine al presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 6° giorno antecedente la scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione.

Non si darà riscontro a quesiti pervenuti oltre tale termine.

### **Art. 21 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Aprilia e che i dati personali forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del medesimo procedimento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e seguenti del RGPD 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

**Approvato con determinazione dirigenziale n. 389 del 12.04.2024**

**La Dirigente del III Settore**  
*Dott.ssa Teresa Marino*

**Allegati:**

- Modello A “Istanza di partecipazione”;
- Modello B “Progetto tecnico”;
- Modello C “Proposta di compartecipazione”;
- Patto d’integrità;
- Schema di Convenzione.